

TRIBUNALE NAPOLI

15 GENNAIO 1985

PRESIDENTE: CEPPALUNI

ESTENSORE: VIGNALE

PARTI: COOP. ROMA E ALTRI
(Avv. Lanzara)GRUPPO LAURO IN AMM. STR.
(Avv. Cecere)

**Giurisdizione civile •
Giurisdizione ordinaria e
amministrativa • Impresa
editoriale soggetta ad
amministrazione straordinaria •
Diritto della cooperativa di
giornalisti a subentrare nel
contratto di utilizzazione di
testata • Giurisdizione del
giudice ordinario • Sussistenza •
Provvedimenti urgenti •
Ammissibilità.**

*Rientra nella giurisdizione dell'auto-
rità giudiziaria ordinaria la domanda
con la quale la cooperativa di giornalisti
chiede di subentrare nel contratto di uti-
lizzazione della testata stipulato dall'e-
ditore con il precedente cessionario,
nonché nel godimento ed uso dei locali
ed impianti ad essa inerenti, anche
quando si tratta di impresa sottoposta
ad amministrazione straordinaria ex art.
3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 in caso
di sospensione o cessazione delle pubbli-
cazioni del giornale; in particolare può il
giudice adito ordinare in via d'urgenza
di immettere la cooperativa di giornalisti
nel godimento ed uso degli impianti e lo-
cali della azienda.*

**Stampa • Testata giornalistica •
Proprietario non editore • Diritto
della cooperativa di giornalisti a
subentrare nel contratto di
utilizzazione • Sussistenza.**

*Il diritto della cooperativa dei giorna-
listi subentrata nel contratto di utilizza-*

*zione della testata ad avvalersi degli
impianti e dei locali adibiti alla stampa
può esplicarsi non soltanto quando il
proprietario della testata stessa ne sia
stato contemporaneamente editore, ma
anche quando non vi è coincidenza tra
proprietario di testata, editore e pro-
prietario degli impianti. In particolare
tale diritto può anche esplicarsi quando
proprietario della testata e degli im-
pianti sia uno stesso soggetto che però
non svolga vera e propria attività edito-
riale.*

IL FATTO. — Con atto del 10 marzo 1984, la Soc. Coop. Roma a r.l. in persona del legale rappresentante, esponeva che a seguito delle note vicende delle imprese facenti capo all'armatore Achille Lauro, proprietario tra l'altro, della testata del quotidiano ROMA, la concessionaria SNEG s.r.l., che ne curava l'edizione, aveva sospeso la pubblicazione del giornale il 3 novembre 1980; che a tale società, di cui era quotista di maggioranza lo stesso Lauro, collegata a (e controllata da) altre aziende che sempre a lui appartenevano, con sentenza n. 6030 dei giorni 2 e 30 giugno 1982, il Tribunale di Napoli aveva esteso la procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 della legge n. 95 del 1979, cui erano già state assoggettate le altre imprese in stato di decozione facenti capo allo stesso imprenditore; che con atto del notaio Morelli del 23 dicembre 1981, rifacendosi alla normativa della legge 5 agosto 1981, n. 416, i giornalisti dipendenti della SNEG avevano costituito la cooperativa istante e l'11 maggio del 1982, per il tramite del Garante per l'attuazione della predetta legge, avevano diffidato la Società editrice a riprendere le pubblicazioni entro sessanta giorni, chiedendo, in mancanza, di subentrare nel contratto di utilizzazione del giornale e delle sue strutture aziendali, alle stesse condizioni già praticate all'editore cessato; che non avendo ottenuto tali proposte positivi riscontri, essa cooperativa, con lettera del 14 ottobre 1982, ai sensi dell'art. 6 della legge sull'editoria, aveva offerto di acquistare la testata per il prezzo di L. 50.000.000 e ne aveva chiesto il trasferimento a proprio favore con successivo atto stragiudiziale del 7 dicembre del

1982; che anche a tale offerta non era stato risposto, ma alla Cooperativa era stata riconosciuta la qualità di « soggetto privilegiato all'acquisto della testata » e chiesto, nel contempo, di rinunciare a tale posizione a favore di altre società aspiranti all'acquisto della testata, qualora avessero garantito l'occupazione di tutti gli ex dipendenti del giornale; che però, dopo circa tre anni e mezzo, tutte le trattative per l'acquisto erano fallite ed i giornalisti, in cassa integrazione prossima all'esaurimento, unitamente alla Cooperativa, intendevano veder riconosciuti i diritti acquisiti sul Roma con l'offerta di acquisto e con la richiesta di subentro.

Tutto ciò premesso, la Cooperativa Roma conveniva in Giudizio Flavio De Luca, nella qualità di Commissario Straordinario di tutte le Imprese del Gruppo Lauro e, in particolare della SNEG (Società Napoletana Editoriale Giornali - s.r.l.), al fine di sentir emettere in via d'urgenza dal Giudice istruttore, ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., l'autorizzazione a favore di essa Cooperativa ad immettersi nel possesso dei locali e degli impianti in cui veniva edito il giornale ROMA ed a gestirne la edizione alle stesse condizioni della precedente concessionaria SNEG s.r.l.; per sentire successivamente e in via definitiva accertare che la proprietà della testata si era trasferita alla Cooperativa istante, unitamente al diritto al godimento dei locali e degli impianti usati dal precedente editore, contro il corrispettivo di L. 50.000.000.

In via subordinata, chiedeva al Tribunale che fosse accertato il diritto della Cooperativa a subentrare nel contratto di utilizzazione della testata, alle stesse condizioni già praticate col precedente editore, col godimento dei locali e degli impianti da questi usati. Chiedeva, infine, che fossero, in ogni caso, dichiarati nulli o inefficaci nei confronti della Cooperativa eventuali atti di cessione della testata a favore di terzi intervenuti nelle more. Il tutto con la condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali e con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Il Commissario Straordinario De Luca si costituiva in giudizio, eccepiva il difetto di legittimazione passiva della SNEG, in quanto non proprietaria della

testata; deduceva che alla SNEG non poteva chiedersi il subingresso nel contratto di cessione in uso della testata stessa, considerato che il titolo contrattuale era venuto meno per effetto della cessazione delle pubblicazioni e la messa in liquidazione della SNEG; manifestava dubbi circa la legittimazione attiva della Cooperativa e sulla sua rispondenza ai requisiti di cui alla legge n. 416 del 1981; sosteneva l'inapplicabilità della normativa di cui alla predetta legge, perché questa era entrata in vigore dopo la cessazione delle pubblicazioni e non aveva efficacia retroattiva; eccepiva, in ogni caso, la decadenza della Cooperativa dai diritti che intendeva esercitare, per non averli fatti valere nei termini e con le modalità fissati dalla legge; affermava che la Cooperativa aveva comunque rinunciato all'esercizio dei suoi pretesi diritti; rilevava la necessità che il prezzo fosse determinato in sede di arbitrato. Concludeva per il rigetto della domanda.

Intervenivano in giudizio all'udienza del 10 maggio 1984 la Cooperativa a r.l. « Roma Nostro » (formata da lavoratori poligrafici che stampavano la testata alle dipendenze prima di A. Lauro, poi della CO.GRA.ME. e poi della SNEG e che, versando in Cassa Integrazione, aderivano all'istanza formulata dalla Cooperativa dei giornalisti) e, con comparsa del 23 aprile 1984 la SO.F.I.E. S.p.A. (Società Finanziaria Editoriale) che analoga richiesta formulava, come soggetto che si era obbligato con la Cooperativa dei giornalisti ad acquistare da questa ultima la testata e a sostenere tutte le spese occorrenti per la gestione del giornale.

Il Giudice istruttore, acquisiti gli elementi necessari per verificare la legittimazione della Cooperativa attrice, in data 26 giugno 1984 emetteva un provvedimento ex art. 700 cod. proc. civ. col quale immetteva la Cooperativa Roma nel godimento dei locali e degli impianti utilizzati dalla s.r.l. SNEG per la pubblicazione del quotidiano autorizzandola provvisoriamente a gestire l'edizione del giornale alle condizioni già praticate dalla Soc. SNEG. Ordinava, nel contempo, al Commissario Straordinario De Luca di dare esecuzione al provvedimento. Avverso il provvedimento veniva proposto reclamo al collegio, che veniva

dichiarato inammissibile con ordinanza collegiale in data 13 luglio 1984.

Interveniva, quindi, in giudizio la S.p.A. GIEM-Gestione Iniziative Editoriali Meridionali che, in qualità di soggetto prescelto dal Ministro dell'Industria, su conforme parere del CIPI, per la cessione dell'attività editoriale della SNEG e della CO.GRA.ME., chiedeva la revoca del provvedimento d'urgenza emesso dal Giudice istruttore.

La GIEM eccepiva innanzitutto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e quindi l'incongruità di un provvedimento d'urgenza emesso in materia riservata ad organi della P.A. Ricordava che solo tali organi potevano valutare e decidere le più opportune condizioni e modalità di utilizzazione dei beni stessi, tal che una pronuncia del giudice ordinario implicava un'inammissibile interferenza nell'ambito delle funzioni dell'autorità amministrativa. Faceva osservare, inoltre, che in relazione alla proposta domanda, sussisteva comunque un difetto di procedibilità, posto che l'assoggettamento delle imprese convenute ad una procedura concorsuale aveva determinato il venir meno di ogni facoltà o pretesa di terzi in relazione ai beni appartenenti ai soggetti insolventi.

Eccepiva la decadenza della Cooperativa dal diritto azionato, per inosservanza di termini e condizioni posti dalla legge sull'editoria e sosteneva che il subingresso della Cooperativa istante nel contratto di affitto della testata era impedito dalla sopravvenuta scadenza e quindi estinzione del contratto stesso; osservava che la facoltà di avvalersi di immobili ed impianti adibiti alla testata alle stesse condizioni praticate al precedente editore era limitata, dall'art. 5, comma 7 della legge n. 416 del 1981, all'ipotesi di acquisto della testata e non estesa anche a quella del subingresso nella concessione; rilevava ancora che la Cooperativa non appariva meritevole della tutela richiesta perché aveva rinunciato ad ogni facoltà derivante dalla legge n. 416 e aveva poi promesso a terzi la cessione della testata. Analoghe considerazioni in diritto svolgeva il Commissario Straordinario De Luca, il quale insisteva, in particolare, oltre che sul difetto di giurisdizione dell'AGO, sulla circostanza che il contratto di affitto della testata era estinto al tempo della richiesta di subin-

gresso e che pertanto non poteva ipotizzarsi il subingresso in una situazione soggettiva venuta meno. Rilevava, infine, la decadenza della Cooperativa da entrambi i diritti esercitati.

Il Giudice istruttore, con ordinanza del 30 luglio 1984, rigettava l'istanza di revoca del provvedimento d'urgenza e invitava le parti a precisare le conclusioni.

Il Commissario Straordinario De Luca e la GIEM, nel precisare le conclusioni, il 2 ottobre 1984 rinnovavano l'istanza di revoca del provvedimento *ex art.* 700 cod. proc. civ., sostenendo che la revoca era dettata anche dalla necessità di consentire alla proprietà di pubblicare entro il 29 ottobre 1984 almeno un numero del quotidiano onde impedire la perdita dell'esclusività della testata.

Ma, accertato che il 4 ottobre 1984 un numero di quotidiano era stato pubblicato, il Giudice istruttore rigettava la istanza e, sulle conclusioni di tutte le parti (ad eccezione della S.p.A. SO.FI.E.), precisate come in epigrafe, rimetteva la causa al collegio, che l'assumeva in decisione all'udienza del 9 novembre 1984.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — 1. La questione di giurisdizione. — Partendo da considerazioni relative alla natura dell'attività posta in essere dagli organi dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e alle finalità della stessa, il Commissario Straordinario De Luca e l'intervenitrice soc. GIEM hanno sostenuto che, nella specie, sarebbe precluso al tribunale di prendere cognizione della domanda (così come era precluso il giudice istruttore di emettere un provvedimento *ex art.* 700 cod. proc. civ.), ricorrendo un'ipotesi di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Poiché la procedura di amministrazione ordinaria comporta il conferimento, ad organi amministrativi (Commissario Straordinario, Ministro dell'Industria, CIPI), di poteri implicanti l'esercizio di attività discrezionali finalizzate in via preferenziale al risanamento delle imprese, l'esplicazione di tali poteri determinerebbe — secondo questa tesi — la compressione di tutti i diritti soggettivi inerenti a rapporti con l'impresa assoggettata ad amministrazione straordinaria (siano essi o meno confliggenti con

le finalità della procedura) e, quindi, l'affievolimento dei diritti stessi e la loro degradazione ad interessi legittimi. Da ciò conseguirebbe che un qualsiasi provvedimento del Tribunale, implicando una sovrapposizione (o una sostituzione) della decisione giudiziaria a quella della P.A., sarebbe preclusa dal dettato dell'art. 4 della legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo, che vieta al giudice ordinario interferenze nell'esercizio di potestà pubbliche attraverso provvedimenti che comportino annullamento, revoca o modifica di atti amministrativi.

Occorre, a riguardo, premettere che la legge sull'editoria (n. 416 del 1981), nell'intento di contenere la concentrazione delle testate giornalistiche, nonché di garantire il pluralismo nel campo dell'informazione, di favorire il fenomeno cooperativistico e di assicurare la conservazione dei livelli occupazionali, ha conferito a cooperative di giornalisti — nel caso di cessazione o sospensione della pubblicazione di un quotidiano — a seconda dei casi, la possibilità di acquistare la testata o di subentrare nel contratto di cessione in uso della stessa, alle medesime condizioni praticate all'editore. Almeno originariamente, le posizioni riconosciute alla predetta cooperativa, inerendo a rapporti tra soggetti privati e in nessun modo condizionati da valutazioni di organi della P.A., sono sicuramente di diritto soggettivo. Si tratta di un diritto potestativo che, a seconda delle ipotesi, può avere ad oggetto l'acquisto della testata oppure la successione *ex lege* nel contratto di utilizzazione della stessa.

L'assoggettamento dell'impresa proprietaria o editrice della testata alla procedura di amministrazione straordinaria non incide sulla natura di tali posizioni soggettive. L'Amministrazione straordinaria (disciplinata dalla legge di conversione n. 95 del 1979), come leggesi nella relazione introduttiva alla legge regolatrice, si propone di « salvare le parti sostanzialmente sane » dell'impresa in crisi, « trasferendone la titolarità dall'imprenditrice insolvente ad un nuovo imprenditore » (il commissario straordinario) che propone « un piano di ristrutturazione del complesso, indicando quali unità siano da risanare e cedere... e quali... da liquidare... ». Il programma va

presentato al ministro dell'industria che, previo parere del CIPI, ne può autorizzare l'esecuzione.

È certo che tanto il commissario straordinario nel redigere il programma quanto gli altri organi amministrativi, rispettivamente nell'esprimere il parere e nell'autorizzare l'esecuzione, sono attributari di un potere discrezionale. È nozione di tipo istituzionale che quando la P.A. è titolare di un siffatto potere, vale a dire quando, in vista dell'interesse pubblico, è concesso alla P.A. di esplicare la propria attività in un modo o nell'altro o di non svolgerla affatto, l'interesse individuale ad un certo tipo di condotta amministrativa non può che integrare la posizione soggettiva di interesse legittimo. Quindi, si usa dire, di fronte ad un potere discrezionale della P.A., non possono esistere diritti soggettivi, ma solo interessi legittimi.

Bisogna, tuttavia, distinguere, nell'ambito delle posizioni soggettive private, quelle che già sorgono come interessi protetti solo indirettamente attraverso la tutela dell'interesse pubblico e quelle che, invece, nascono come diritti soggettivi perfetti e, per così dire, possono « affievolirsi » in conseguenza dell'esercizio di un potere discrezionale esplicito dalla P.A. nell'interesse generale. La degradazione del diritto soggettivo ad interesse legittimo si realizza, infatti, solo se il potere discrezionale ha ad oggetto anche quello specifico diritto e se, quindi, la legge consente espressamente la sua compressione.

Ora, se è certo che i creditori ed i terzi estranei alla procedura di amministrazione straordinaria non vantano alcun diritto soggettivo ad interferire nelle valutazioni degli organi preposti alla stessa e, quindi, sulla redazione del programma di risanamento e sui relativi tempi di attuazione, non sembra, invece, assolutamente esatto affermare che l'assoggettamento dell'impresa ad amministrazione straordinaria determini l'affievolimento dei diritti soggettivi dei creditori e dei terzi.

Tali diritti devono necessariamente mantenere integra la loro natura, non potendo (in mancanza di una norma specifica e senza che sia previsto un indennizzo) riconoscersi alla P.A. il potere di determinare in via discrezionale il sacrificio di diritti individuali al fine di

soddisfare interessi generali. Vi ostano principi generali dell'ordinamento costituzionale desumibili, tra l'altro, dagli artt. 3, 42 e 43 della Carta Costituzionale.

Pertanto, se di interessi legittimi, dei creditori e dei terzi, può parlarsi in materia di amministrazione straordinaria, questi riguardano le scelte generali della P.A. relative al piano di risanamento, ma non quelle inerenti all'*an* o al *quantum* dei crediti o al rispetto dei diritti dei terzi. E ciò per il semplice motivo che, in relazione a tali diritti, la P.A. non è titolare di un potere discrezionale, anche perché essi non rientrano nel patrimonio da amministrare. Queste considerazioni potrebbero da sole bastare a spiegare le ragioni per cui, secondo il collegio, il giudice ordinario ha il potere di prendere cognizione di questa causa. È noto, invero, che, a norma dell'art. 2 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto soggettivo, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione.

Ma, soltanto per fini di completezza, è opportuno svolgere un'altra considerazione.

La legge n. 416 del 1981, come si è detto, riconosce alle cooperative di giornalisti di acquistare la testata del giornale o di subentrare nell'utilizzazione della stessa, allo scopo, tra l'altro, di evitare la concentrazione delle testate e di garantire la conservazione del posto di lavoro ai giornalisti dipendenti da quell'impresa. Questo diritto viene riconosciuto alle cooperative proprio in caso di sospensione o cessazione delle pubblicazioni, eventi che, nella grande maggioranza dei casi si verificano appunto allorché l'impresa titolare del giornale o concessionaria dell'uso manifestano consistenti segni di dissesto. Orbene, sostenere che, invece, quando tale dissesto è sfociato nell'assoggettamento dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria, il diritto viene meno, appare in contrasto con le stesse finalità della legge speciale.

L'astratta possibilità per il giudice ordinario di prendere cognizione della causa, non implica automaticamente la proponibilità di ogni tipo di domanda e la possibilità di pronunciare provvedi-

menti di qualsiasi contenuto. È principio diffuso in dottrina e in giurisprudenza che l'art. 4 della legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo deve interpretarsi nel senso che il giudice ordinario non può emettere provvedimenti che implicino l'esercizio di potestà pubbliche in via sostitutiva.

Nel caso di specie, tuttavia, per nessuna delle domande formulate questo problema si pone. Non per le domande di accertamento — sicuramente proponibili — ma neppure per la richiesta del provvedimento d'urgenza *ex art.* 700 cod. proc. civ., la cui esecuzione avrebbe potuto (come è accaduto concretamente) richiedere la cooperazione di un organo amministrativo come il commissario straordinario.

È vero che la richiesta della cooperativa di essere autorizzata « ad immettersi nel possesso dei locali e degli impianti in cui veniva edito il giornale « Roma » ed a gestirne l'edizione » implica indirettamente una domanda di condanna del commissario straordinario a tollerare tale impossessamento e a non ostacolare l'esercizio di un diritto, ma l'emissione di un siffatto provvedimento non è precluso al giudice ordinario, sia perché, nella specie, il commissario straordinario non è riguardato come titolare di potestà pubbliche, sia perché, come affermano la più recente dottrina e la giurisprudenza, provvedimenti che comportino un *non facere* o un *pati* per la pubblica amministrazione sono ammissibili quando, come nella specie, essi non implicano alcuna ingerenza nell'esercizio delle potestà riservate alla pubblica amministrazione, ma si traducono in meri ordini di astensione da attività lesive di altrui diritti (cfr. da ultimo Cass. 8 marzo 1982, n. 1469 e Cass. 25 novembre 1982, n. 6363).

2. La procedibilità della domanda. — L'art. 1 della legge n. 95 del 1979 dispone che la procedura di amministrazione straordinaria è disciplinata, in quanto non diversamente stabilito, dagli artt. 195 ss. e dall'art. 237 l.f. Da questa norma il commissario straordinario De Luca e la soc. intervenuta GIEM fanno scaturire la conseguenza che, dovendo applicarsi, alla fattispecie, le disposizioni relative alla liqui-

dazione coatta amministrativa, le domande rivolte al commissario straordinario debbano dichiararsi improcedibili fino a quando non sia possibile adire il giudice ordinario con l'opposizione allo stato passivo, ai sensi dell'art. 209 l.f., non essendo consentito neppure iniziare azioni esecutive individuali (art. 51 l.f.).

Rileva il collegio che effettivamente la legge pone un temporaneo difetto di giurisdizione del giudice ordinario in merito a domande proposte nei confronti di imprese sottoposte a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria.

Ma tale difetto di giurisdizione (o, se si vuole, improcedibilità) riguarda solo le domande di pagamento o di accertamento dei crediti e quelle di rivendicazione di mobili — in altri termini, le domande relative alla ripartizione dell'attivo-proposte nei confronti del commissario liquidatore o del commissario straordinario, quando non sia stato ancora formato lo stato passivo.

Fuori di questa ipotesi non sussiste improcedibilità della domanda, non potendo teorizzarsi l'applicazione analogica di norme limitative del diritto alla giurisdizione a materie che involgono diritti soggettivi, senza cadere in patenti violazioni di principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico.

Del resto, che relativamente a domande non ricomprese tra quelle di cui all'art. 209 l.f. non ricorra alcun difetto di procedibilità è dimostrato anche dall'art. 200 della stessa legge, che autorizza il commissario liquidatore a stare in giudizio nelle controversie « anche in corso » relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa. Dal che si argomenta che giudizi contro il commissario possono essere instaurati anche quando la procedura di liquidazione sia già in atto.

3. La legittimazione dei soggetti che hanno partecipato al giudizio. — Poche considerazioni per affermare la legittimazione di tutti i soggetti che hanno partecipato al giudizio. Risultano, invero, sussistere i requisiti soggettivi della soc. Coop. Roma a r.l., in quando dalla documentazione prodotta emerge: a) che essa, costituita il 23 dicembre 1981 ai sensi degli artt. 2511 ss. cod. civ., è iscritta nel registro prefettizio di cui al-

l'art. 13 d.l. 14 dicembre 1947 e succ. mod. (in conformità all'art. 6, comma 1 legge n. 416 del 1981); b) che il suo statuto contiene le clausole di cui all'art. 6, III e V co. della predetta legge n. 416; c) che associa più del 50% dei dipendenti dell'impresa cessata (art. 6, IV co.).

Non è ben chiaro su che cosa si basi, ma è comunque infondata, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Commissario Straordinario De Luca, perché questi risulta evocato in giudizio non soltanto come commissario straordinario della SNEG s.r.l. (editrice del giornale), ma come commissario straordinario « di tutte le imprese del gruppo Lauro » e quindi dell'impresa individuale, della soc. SNEG, della soc. CO.GRA.ME. ecc.

Legittimati ad intervenire in giudizio sono, infine, tutti gli interventori, in quanto portatori, a seconda dei casi, o di un mero interesse alla definizione della causa in un certo senso (Coop. Roma Nostro, composta dai poligrafici ex dipendenti della SNEG; soc. SO.FI.E., titolare di un'aspettativa di diritto al successivo acquisto della testata dalla cooperativa attrice) a titolari di una vera e propria pretesa nei confronti di una delle parti in lite (soc. SNEG, che ha di recente acquistato — *sub condicione* — la testata del Roma, dal commissario straordinario).

4. Il merito della controversia. — La prima obiezione che viene mossa all'applicabilità della legge sulla editoria al caso di specie involge questioni relative all'efficacia della legge nel tempo. Si sostiene, cioè, dal Commissario straordinario e dalla GIEM s.p.a., che la tutela accordata da questa legge ai giornalisti non sarebbe applicabile a rapporti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge, non essendo stata a questa attribuita efficacia retroattiva. L'eccezione, quindi, è fondata sul convincimento che nell'agosto del 1981, quando la legge entrò in vigore, i rapporti tra il proprietario della testata e l'editore e tra questi ed i giornalisti del quotidiano fossero esauriti. Se così non fosse, infatti, non si porrebbero problemi di retroattività.

Rileva il collegio che la legge n. 416/1981 entrò in vigore prima che l'impresa editrice fosse assoggettata ad amministrazione straordinaria (2-30 giugno

1982), ma, presumibilmente (il dato non risulta dagli atti), dopo che alla medesima procedura erano già state sottoposte altre imprese del gruppo Lauro.

Orbene, è pacifico in dottrina e in giurisprudenza, che l'assoggettamento di un'impresa ad una procedura concorsuale non è, in via di principio, causa di risoluzione dei rapporti giuridici pendenti, i quali possono ben proseguire durante l'amministrazione concorsuale. L'affermazione di principio è tanto più vera per l'ipotesi di amministrazione straordinaria, la quale, potendo — per definizione — svolgersi anche attraverso la continuazione dell'esercizio dell'impresa (art. 2 legge n. 95 del 1979), presuppone necessariamente la conservazione dei rapporti giuridici pendenti. Quindi, deve ritenersi che, non essendo, al tempo della entrata in vigore della legge n. 416, esauriti i rapporti tra proprietario della testata Roma ed editore e tra quest'ultimo e giornalisti, tali rapporti cadono anche sotto la disciplina della normativa speciale sull'editoria.

Passando al merito delle richieste formulate dalla Cooperativa dei giornalisti Roma (e con essa dalle società intervenute SO.FI.E. e Roma Nostro), esse sono innanzitutto *a*) in via principale, l'accertamento dell'avvenuto trasferimento in suo favore della proprietà della testata giornalistica Roma e del godimento dei locali e degli impianti usati dalla SNEG e, *b*) in via subordinata, l'accertamento del suo diritto a subentrare nel contratto d'utilizzazione della testata e nel godimento dei locali e degli impianti, alle stesse condizioni già praticate alla SNEG. La domanda principale deve essere rigettata.

L'art. 3 della legge n. 416/1981, per l'ipotesi di sospensione o cessazione delle pubblicazioni di un giornale quotidiano o settimanale, conferisce a cooperative di giornalisti con determinati requisiti (e subordinatamente all'osservanza di determinate prescrizioni) il diritto di acquisire la testata (se questa appartiene all'editore) o di subentrare nel contratto di cessione in uso della testata stessa, alle condizioni già praticate all'editore (nell'ipotesi che proprietario ed editore siano soggetti diversi).

Ebbene, a prescindere dal rilievo che, seppure risultassero essere state osservate tutte le condizioni prescritte, il tribu-

nale, nella specie, avrebbe potuto soltanto accertare il diritto all'acquisto della testata, ma non il suo avvenuto trasferimento in favore della cooperativa, va rilevato che, come già precisato, l'acquisto della testata da parte della cooperativa di giornalisti è possibile solo nell'ipotesi di coincidenza soggettiva tra editore e proprietario del giornale. Nella fattispecie, come espressamente riconosce la cooperativa attrice sin dall'atto introduttivo del giudizio, proprietario della testata era l'armatore Lauro, mentre l'uso della stessa era stato concesso alla s.r.l. SNEG.

Mancando, quindi, ogni prova circa la sostanziale identità tra i due soggetti, non può accogliersi la domanda che tale identità presuppone.

Fondata è, invece, la domanda di accertamento del diritto a subentrare nel contratto d'uso della testata alle stesse condizioni già praticate alla SNEG, col godimento dei locali e degli impianti.

Invero, unico onere imposto alla cooperativa dei giornalisti dall'art. 5 per l'acquisto di tale diritto (che implica — come si è detto — una successione *ex lege* nel rapporto) è l'invio all'editore, tramite il garante dell'attuazione della legge sull'editoria, di una diffida a riprendere le pubblicazioni entro un certo termine, rimesso alla determinazione del diffidente.

L'inottemperanza a tale diffida fa sorgere automaticamente, a favore della cooperativa, il diritto a subentrare nel contratto di cessione in uso della testata.

Nella specie, tale diffida risulta essere stata eseguita l'8 maggio 1982 ed il termine assegnato è infruttuosamente scaduto. Quindi, il diritto della cooperativa al subingresso nel contratto è maturato.

A tale conclusione il Commissario Straordinario e la GIEM oppongono una serie di obiezioni.

In primo luogo, essi hanno eccepito la decadenza della cooperativa dall'esercizio del diritto, sostenendo che, norma di legge, la facoltà di subentrare nel contratto di cessione in uso della testata si acquisterebbe dalla cooperativa solo dopo aver comunicato, a pena di decadenza, all'editore, l'intento di esercitare la propria facoltà, entro 30 giorni dalla scadenza del termine, assegnato all'impresa editoriale, per riprendere le pubblicazioni.

L'eccezione è infondata. Ed infatti, la lettera dell'art. 5, VI comma, legge n. 416, contrariamente a quanto accade per la distinta ipotesi di acquisto della proprietà della testata (per la quale il termine è previsto), non sottopone all'osservanza di alcun termine la fattispecie di acquisto del diritto al subingresso nel contratto di cessione in uso della stessa. Né può ritenersi che l'osservanza del termine perentorio previsto per l'ipotesi di acquisto della testata risponderrebbe a criteri di logica anche per questa seconda fattispecie, in quanto fin tanto che il contratto di cessione in uso non è estinto, manca un valido motivo (ricollegabile ad interessi pubblici o privati) per limitare nel tempo l'esercizio del diritto spettante alla cooperativa di subentrare all'editore che abbia sospeso o cessato la pubblicazione del giornale.

Deve ritenersi, pertanto, che — quando siano state osservate, come nella specie, tutte le altre prescrizioni dell'art. 5 e dell'art. 6 della legge n. 416 — solo l'estinzione del contratto di cessione in uso può precludere alla cooperativa l'esercizio della facoltà di subingresso. Il Commissario Straordinario De Luca e la soc. GIEM hanno eccepito, inoltre, che la Cooperativa dei giornalisti avrebbe, nella specie, rinunciato alla sua facoltà di subingresso. Manca, però, ogni prova di tale assunto e nulla è stato replicato all'affermazione della Cooperativa che la rinuncia era stata subordinata alla condizione — non verificatasi — del mantenimento dell'occupazione degli ex dipendenti dell'impresa editoriale.

Un ulteriore rilievo svolto dal Commissario Straordinario e dalla GIEM riguarda l'impossibilità, per la Cooperativa Roma, di subentrare nel contratto di cessione in uso della testata stipulato dalla SNEG, essendo questo già estinto sia in conseguenza del fallimento della società stessa, sia perché scaduto al tempo della proposizione della domanda.

Sul primo profilo, il collegio rinvia a quanto già osservato in merito agli effetti (non estintivi) prodotti sui rapporti giuridici pendenti dall'assoggettamento dell'impresa a procedura concorsuale.

Quanto al secondo argomento, esso è basato sul presupposto che il predetto

contratto, stipulato il 1° dicembre 1979 da Achille Lauro con la s.r.l. SNEG, era a tempo determinato e scadeva il 31 dicembre 1982. Il collegio (anche a prescindere dall'osservazione che il contratto non era certamente scaduto l'8 maggio 1982, quando la Cooperativa, attraverso il garante, manifestò l'intento di subentrare nel contratto *de quo*) ritiene che l'estinzione del predetto rapporto può essere ipotizzata solo se si applica alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 1626 c.c., la quale prevede la risoluzione del contratto di affitto, quando l'affittuario risulti insolvente.

Tuttavia, benché il negozio in oggetto sia stato dalle parti contraenti denominato formalmente « contratto di affitto » deve escludersi che tale *nomen juris* corrisponda alla reale natura del patto di cessione in uso di una testata giornalistica. Il contratto di affitto, infatti, come emerge dall'art. 1615 cod. civ., può avere ad oggetto soltanto beni produttivi e tale non può essere certo considerata la testata giornalistica. Ed invero non bisogna confondere l'azienda eventualmente connessa all'uso della testata con la testata stessa, giacché mentre la prima è bene materiale produttivo (tal che la sua locazione va correttamente qualificata affitto), la seconda è senz'altro un bene immateriale e intrinsecamente improduttivo, sicché il contratto avente ad oggetto l'uso della stessa non può che qualificarsi locazione. La differenza tra testata giornalistica ed azienda corre parallela a quella tra i concetti di ditta e di azienda.

Secondo la più accreditata dottrina, però, alle locazioni che hanno ad oggetto beni immateriali si applicano analogicamente le norme sulle locazioni di beni mobili; quindi, nella fattispecie, gli artt. 1597 e 1574 cod. civ. In base alla prima norma, la locazione a tempo determinato si ha per rinnovata se, scaduto il termine, il locatore lascia il bene nella disponibilità del conduttore. La nuova locazione si considera a tempo indeterminato. Secondo l'art. 1574 cod. civ., le locazioni a tempo indeterminato di cose mobili hanno durata corrispondente all'unità di tempo cui è commisurato il corrispettivo. Conseguentemente, poiché nella specie, l'unità di tempo cui era commisurato il canone era l'anno, deve ritenersi che alla scadenza del 31 dicem-

bre 1982, non avendo il locatore richiesto la disponibilità del bene locato, il contratto d'uso della testata fu automaticamente rinnovato per un anno. E così anche alla successiva scadenza del 31 dicembre 1983.

Infine, Commissario Straordinario e GIEM deducono che il giudice non potrebbe immettere la Cooperativa nel possesso dei locali e degli impianti, in quanto il comma 7 dell'art. 5 della legge n. 416/1981 attribuisce alla cooperativa di valersi di immobili ed impianti adibiti alla testata solo nel caso di acquisto della proprietà della stessa e non anche in quello di subingresso nel contratto di cessione in uso.

È ben vero che la lettera della norma sembra porre un limite in tal senso, tuttavia non si può non rilevare l'assoluta incongruità di una applicazione della legge che non consentisse in ogni caso alla cooperativa l'uso delle attrezzature e dei locali.

Secondo una interpretazione restrittiva, il legislatore avrebbe ammesso questo subingresso nell'utilizzazione (anche) degli strumenti indispensabili per la stessa sopravvivenza del giornale solo in due casi: quando il proprietario, oltre che creditore è proprietario altresì delle attrezzature, e quando gli impianti e i locali appartengono a soggetto diverso dal proprietario-editore. Poiché la norma ha lo scopo di evitare che l'intervento della cooperativa si traduca in un fatto meramente nominale e si preoccupa di garantire in concreto ai nuovi titolari l'esercizio dell'impresa editoriale, deve ritenersi, secondo una interpretazione estensiva della stessa (e in tal senso è orientata anche la dottrina), che alla cooperativa di giornalisti sia dato valersi degli impianti e dei locali adibiti alla testata non solo nell'ipotesi che proprietario ed editore s'identificano, ma anche nelle altre ipotesi e cioè: a) quando proprietario della testata, editore e proprietario degli impianti sono tre soggetti diversi; b) quando il proprietario della testata è anche proprietario degli impianti, ma non è editore; c) quando proprietario della testata è un soggetto ed altro è l'editore-proprietario degli impianti. Solo in questo modo si evitano ingiustificate disparità di trattamento e la consacrazione di ipotesi di successione ex lege dimezzata.

Nella fattispecie, come risulta dal contratto in data 31 gennaio 1979, reg. il 27 febbraio 1979, prodotto dal convenuto, si verte nella ipotesi *sub a*), in quanto titolare degli impianti e dei locali risulta essere la S.p.A. CO.GRA.ME., soggetto diverso tanto dal proprietario della testata A. Lauro, quanto dall'editore soc. SNEG.

In conclusione, il Tribunale deve dichiarare che la Cooperativa Roma s.r.l. è subentrata alla r.r.l. SNEG nel contratto di cessione in uso della testata giornalistica « Roma » ed ha diritto di immettersi nel godimento dei locali e degli impianti, usati dalla SNEG per pubblicare il giornale, alle medesime condizioni praticate a quest'ultima.

Non può accogliersi, invece, l'ultima domanda formulata dall'attrice, avente ad oggetto la dichiarazione di nullità o di inopponibilità ad essa Cooperativa di atti di disposizione della testata a favore di terzi. Senza considerare altro, va osservato, infatti, che l'attrice non ha interesse ad un siffatto tipo di pronuncia, essendo ben compatibile il trasferimento della testata ad altro soggetto col suo diritto di subingresso nel contratto di cessione in uso della stessa. L'accoglimento della domanda subordinata proposta dall'attrice implica il rigetto dell'istanza di revoca del provvedimento d'urgenza emesso dal G.I. il 26 giugno 1984, per la cui pronuncia sussistevano, peraltro, i presupposti.

Tale provvedimento, come pure i due successivi che hanno rigettato altrettante istanze di revoca (e in particolare l'ultima ordinanza del 5 ottobre 1984) non possono essere revocati neppure sotto il profilo della necessità di consentire al Commissario Straordinario o alla GIEM la pubblicazione di un numero del quotidiano, onde impedire la perdita della esclusività della testata.

Infatti, come è pacifico, la Cooperativa Roma, a tal fine, ha provveduto, in data 4 ottobre 1984, a stampare un numero del quotidiano.

La circostanza che la prova dell'avvenuta pubblicazione sia stata fornita dalla Cooperativa mediante la produzione in giudizio di una coppia dello stesso, senza il rispetto del principio del contraddittorio, è del tutto ininfluyente ai fini della decisione, in quanto la pubblicazione — attraverso la diffusione del quo-

tidiano nelle edicole — era divenuta comunque un fatto notorio (art. 115 cod. proc. civ.).

Né, infine, a giustificare una pronuncia di revoca del provvedimento ex art. 700 cod. proc. civ. potrebbe valere il dubbio circa l'idoneità di quella pubblicazione ad impedire gli effetti paventati, perché se effettivamente tale pubblicazione fosse stata inadeguata allo scopo predetto, tardiva sarebbe, poi, anche la revoca dell'ordinanza che la ritene idonea.

(*Omissis*).

**IMPRESA EDITORIALE
IN AMMINISTRAZIONE
CONTROLLATA:
IL DIRITTO
DEI GIORNALISTI
A SUBENTRARE
NELL'UTILIZZAZIONE
DELLA TESTATA**

L'art. 5 della legge 416 prevede, che in caso di cessazione o sospensione delle pubblicazioni l'editore sia tenuto ad apposita ed immediata comunicazione tanto all'organismo amministrativo responsabile del Registro Nazionale della Stampa (e quindi della pubblicità strutturale e gestionale delle imprese di informazione a mezzo stampa) e cioè al Servizio dell'editoria, quanto alle rappresentanze sindacali aziendali.

A questo punto scatta un articolato procedimento atto a favorire, ove possibile, l'ingresso degli stessi giornalisti — riuniti in cooperativa o in consorzio di cooperative con le altre maestranze — nella gestione diretta della impresa di informazione.

Quando la testata è di proprietà dello stesso editore che ha cessato o sospeso le pubblicazioni, la cooperativa ha 30 giorni di tempo, decorrenti dalla relativa comunicazione per comunicare a questi l'offerta di acquisto della testata. In tal caso, se nel medesimo termine non pervengono all'editore altre offerte di acquisto (che devono essere eventualmente subito comunicate alla cooperativa per consentire l'adeguamento dell'offerta) la testata è ceduta alla cooperativa.

In ogni caso di mancato adeguamento da parte della cooperativa, sussiste la particolare clausola risolutiva *ex lege* del contratto preliminare qualora il contratto definitivo non sia concluso entro 60 giorni dalla comunicazione della sospensione o cessazione delle pubblicazioni.

Se la testata è di proprietà di diverso soggetto e tra questi e l'editore vi è contratto di « cessione in uso », la coopera-

tiva ha facoltà (e quindi un vero e proprio diritto potestativo) di subentrare in tale contratto alle medesime condizioni praticate al precedente editore.

La sospensione delle pubblicazioni protratta per oltre un mese (ad eccezione dei casi in cui essa sia dovuta alla attuazione di piani di ristrutturazione) legittima poi la cooperativa ad apposita diffida, tramite il Garante per l'attuazione della legge dell'editoria, nei confronti dell'editore alla ripresa delle pubblicazioni, con l'effetto, in caso di inottemperanza da parte dell'editore — che sia anche proprietario di testata — di poterla acquistare, o — qualora il proprietario di testata sia un diverso soggetto — di subentrare all'editore nel relativo rapporto contrattuale.

La legge stabilisce che ogni qual volta vi sia « acquisto » della testata, la cooperativa possa avvalersi anche degli immobili e degli impianti ad essa adibiti, nelle medesime condizioni contrattuali praticate al precedente editore, con la garanzia di tale uso anche quando esso non sia stato contrattualmente regolato¹.

Le questioni affrontate nella decisione si incentrano sulla situazione giuridica di diritto soggettivo riconosciuta alla cooperativa dei giornalisti nascente in occasione della cessazione o della sospensione delle pubblicazioni del giornale quotidiano o periodico e tendente a favorire l'autogestione dell'impresa di informazione. Tale riconoscimento non si fonda su motivazioni di ordine economico (alla base della totalità delle prelezioni previste dal codice civile e dalle leggi speciali) ma su motivazioni inerenti alla garanzia costituzionale di libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) cui la legge 416/1981 dà attuazione sotto l'aspetto di una organica disciplina del settore delle imprese di informazione, tendente ad assicurare in concreto la effettiva trasparenza dei rapporti tra ge-

stione economica delle stesse e attività informativa nonché l'equilibrio tra le varie fonti.

Proprio nel momento della sospensione o addirittura cessazione della attività informativa, e quindi nel momento di crisi economica effettiva o potenziale dell'impresa, si inserisce il procedimento che consente alla cooperativa di iniziare a svolgere attività editoriale: gli operatori dell'informazione diventano, in tal modo, anche imprenditori di informazione. Il particolare favore per la gestione dell'impresa di informazione nella forma delle cooperative è, del resto, chiaramente desumibile anche dagli artt. 1, 29, 52 legge 416 e, più in generale, derivante dall'art. 45 Cost.

Il pluralismo delle fonti informative è valore la cui garanzia — insieme ovviamente, al diritto al posto di lavoro degli stessi giornalisti — assume posizione preminente proprio nel momento del rischio dell'estinzione di una delle fonti per crisi economica.

La testata (al di là della pur sottile dissquisizione sulla sua natura come bene giuridico) non è, in questa prospettiva, una astratta entità oggetto di commercio e/o di fruibilità: limitarsi a cogliere solo tale aspetto esteriore (l'aspetto « patrimoniale ») può significare non comprendere che il problema è, in realtà, quello del mantenimento della medesima « linea » informativa tramite il passaggio alla gestione diretta dell'impresa. In altre parole la « testata » non è soltanto un marchio o un segno distintivo, ma un vero e proprio « simbolo » per la opinione pubblica di una linea informativa, il segno distintivo non solo di una impresa o di una azienda, ma di una fonte di informazione.

Ed allora l'affermazione dell'esistenza di un vero e proprio diritto potestativo della cooperativa di giornalisti² all'uso della testata non è altro che il riconoscimento della preminenza anche sul piano patrimoniale di valori costituzionalmente privilegiati e che nell'occasione si trovano quasi in simbiosi: il diritto all'informazione e la libertà di informazione.

È anche estremamente significativo che la legge 416 escluda l'applicazione dell'art. 5 nei confronti dei giornali quotidiani e periodici « che risultino attraverso esplicita menzione riportata in testata, organi di partiti, di sindacati o di

¹ Può confrontarsi, in generale, il *Commento alla legge 5 agosto 1981, n. 416* apparso su *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 1981, 461, a cura di LIPARI e MARCHETTI, sia, in particolare il *Commento* ai singoli articoli di: ALOISIO (art. 5, p. 513), GIOVE (art. 5, p. 521), BUONCRISTIANO (art. 6, p. 533), D'ALONZO-GINDRE (art. 20, p. 607).

² Sulla particolare tematica delle cooperative di giornalisti, cfr. BARILE-CHELI-RODOTÀ, *Rapporti tra potere economico e informazione*, Giuffrè, 1974, 37 nonché, in generale AA.VV., *La stampa quotidiana tra crisi e riforma*, Il Mulino, 1976.

enti o comunità religiose » (art. 20, legge 416). In questi casi l'attività informativa trova una sua garanzia in altri valori costituzionalmente garantiti, anzi, a ben vedere, nell'unico valore della libertà di associazione di cui all'art. 18 Cost.; la linea informativa infatti deriva espressamente (« attraverso esplicita menzione riportata in testata ») da una impostazione ideologica o religiosa e tale linea deve continuamente adeguarsi alla dialettica ed agli equilibri interni del gruppo sociale.

Una ulteriore conferma, poi, si ritrova nel poco conosciuto (ed inapplicato) art. 6 della legge 103/1975 sulla riforma della radiotelevisione: tale norma non istituisce soltanto l'accesso delle formazioni sociali al mezzo radiotelevisivo, ma una « tribuna della stampa » — regolata dalla Commissione Parlamentare di vigilanza ai sensi dell'art. 4 — riservata alle « testate dei giornali quotidiani che non siano organi ufficiali, di partito ». È significativo come nella prima e unica disciplina dell'accesso dei gruppi di rilevante interesse sociale ad un mezzo di comunicazione di massa quale quello radiotelevisivo, si sia inteso affermare in linea di principio che anche le testate dei giornali costituiscono fonti di primaria importanza e rilevanza sociale nel processo di crescita culturale e di formazione della pubblica opinione attraverso il mezzo radiotelevisivo.

Deve essere, inoltre, sottolineata la « funzionalizzazione » di ogni situazione patrimoniale inerente all'impresa di informazione alla garanzia costituzionale di libertà di cui all'art. 21 Cost.

Tale rilievo era già stato effettuato in sede di emissione di provvedimento d'urgenza *ex art. 700 cod. proc. civ.* in seguito a ricorso da parte di impresa editrice di quotidiano nei confronti degli enti preposti dalla legge 416/1981 alla erogazione di provvidenze statali sotto forma di contributi sul prezzo della carta in caso di notevole ritardo nell'erogazione idoneo a compromettere l'esistenza stessa della fonte informativa (Pret. Roma (ord.), 14 febbraio 1983, in *Giur. it.*, 1983, I, 2, 633 con nota di CUFFARO, *Contributi alle imprese editrici di quotidiani e provvedimenti d'urgenza - il caso del « Manifesto »*). L'ordinanza afferma che la stessa erogazione delle provvidenze statali « appare specificamente e

direttamente finalizzata a garantire, in vista delle esigenze dell'informazione prese in considerazione dall'art. 21 Cost.»³ (nonché di quelle di tutela dell'iniziativa economica privata: art. 41, comma 1, Cost.) la sopravvivenza delle imprese editrici, le cui notorie difficoltà « finanziarie hanno ispirato l'emanazione della legge »; l'obbligazione pecuniaria nascente, secondo tale impostazione, configurerebbe un vero e proprio « diritto al contributo » e sarebbe « legata ad un rapporto di strumentalità inscindibile e necessaria con una sottostante situazione sostanziale di rilevanza costituzionale » (diritto di libera manifestazione del pensiero nella peculiare forma della diffusione di informazione). La novità e l'importanza di tale prospettiva (peraltro non sufficientemente rilevata dalla dottrina) sembra trovare indiretta conferma nella intervenuta pronuncia delle Sez. Un. della Cassazione in sede di regolamento di giurisdizione (Sez. Un., sent. n. 5585 del 5 novembre 1984, in *Giur. it.*, 1985, I, 1, 582 con nota di NIGRO, *Ausili finanziari e problemi di giurisdizione*, nota nella quale si fa rilevare proprio la estrema coerenza della soluzione adottata dal pretore di Roma in sede di emissione di provvedimento *ex art. 700 cod. proc. civ.* con il collegamento del diritto alle provvidenze al diritto fondamentale di cui all'art. 21 Cost.).

GIUSEPPE CORASANITI

³ Sulla connessione tra art. 21 Cost. e disciplina dell'impresa di informazione, v. NIGRO, *Ausili finanziari e problemi di giurisdizione*, in *Giur. it.*, 1985, I, 1, 582; GIOVE, *op. cit.*, 526.